

UN PRESIDENTE, UNA COSTITUZIONE, UN ASSETATO

Ci fidiamo di Pannella.

Andrea Manzella
(26 dicembre 2003)
«Il potere di grazia è un potere presidenziale puro, che prescinde dalla responsabilità governativa, e che quindi riduce la controfirma del Ministro a pura controfirma di attestazione. La controfirma è un atto dovuto nella misura in cui il Ministro della Giustizia attesta che il Presidente sta operando nell'ambito di un suo potere presidenziale. Rimane l'ostacolo di cui abbiamo parlato, quello della prassi. Finora c'è questa prassi, ma le prassi sono valide fino a che vi è una loro applicazione costante. Quando questa applicazione non vi sia, le prassi vengono modificate».

Andrea Manzella
(28 dicembre 2003)
«La controfirma del Ministro è atto dovuto, che accerta soltanto la provenienza della grazia dal capo dello Stato nell'esercizio legittimo di quel suo potere costituzionale. Se così non fosse, le norme vigenti sarebbero travolte nella loro logica dalla palese usurpazione di un potere che spetta solo al Capo dello Stato».

Francesco Paolo Casavola
(24 marzo 2004)
«Il Ministro non può inibire l'atto che per la Costituzione spetta al Presidente. E' quello che è accaduto, ma non doveva accadere. E' vero che alcuni costituzionalisti considerano il potere di grazia come duumvirale, ma questa terminologia serve a rappresentare quello che per prassi è sempre accaduto. Non ad interpretare la Costituzione: per la quale l'atto di grazia è l'atto del Presidente della Repubblica, altro che atto duumvirale. Bisogna uscire dalle sovraimpressioni delle prassi rispetto alla norma letta nel suo spirito e nella sua attualità».

Giuliano Vassalli
(18 agosto 2003)
«Nessuna legge ordinaria può togliere quella che è - non solo secondo la lettera dell'art.87 ma anche secondo l'interpretazione conforme a Costituzione - una prerogativa esclusiva del Presidente della Repubblica».

Giuliano Amato
(28 marzo 2004)
«Credo che in questi giorni sia accaduto qualcosa di davvero grave. La Costituzione dice che la grazia è un potere del presidente della Repubblica e quell'articolo è lì e va rispettato. Se il Capo dello Stato matura una sua determinazione, una sua convinzione, è un atto contrario alla legge, alla Costituzione negargli la propria firma».

Giuliano Amato
(27 dicembre 2003)
«E' il momento che il Presidente della Repubblica disponga. Quello di grazia è un tipico potere presidenziale, come era stato un potere del re. Non esprime un indirizzo politico di governo. Al contrario degli atti che provengono dal Governo, si tratta di un atto che, non diversamente dalla nomina dei senatori a vita, esprime quella che la dottrina chiamava un tempo la

IL QUOTIDIANO IL FOGLIO HA PROMOSSO SABATO 3 APRILE QUESTO APPELLO.
INTANTO MARCO PANNELLA È IN SCIOPERO DELLA FAME DA VENERDÌ 2 APRILE E IN SCIOPERO DELLA SETE DALLA MEZZANOTTE DI DOMENICA 5 APRILE.

“Ci fidiamo di Marco Pannella e della sua storia di difensore battagliero e irriducibile della legge e del diritto. Ancora una volta Pannella ha trovato la strada giusta per conciliare le esigenze della grazia e della giustizia con la rivendicazione della legalità sancita dalle norme della Costituzione. Siamo dalla sua parte mentre si accinge allo sciopero della sete per dimostrare l'insostenibilità dell'immobilismo e dell'indifferenza”.

Aderiscono il 3 aprile: **Pierluigi Battista, Ernesto Galli Della Loggia, Paolo Mieli, Angelo Panebianco.** Aderiscono il 4 aprile: **Giorgio Albertazzi, Lucia Annunziata, Gabriella Bonacchi, Daniel Cohn-Bendit, Luciano De Crescenzo, Biagio de Giovanni, Alain Finkielkraut, Carlo Freccero, Renzo Foa, André Glucksmann, Fiorella Kostoris Padoa Schioppa, Raffaele La Capria, Filippo La Porta, Luciana Littizzetto, Miriam Mafai, Nicola Matteucci, Gennaro Sasso, Peter Schneider, Elvira Sellerio, Massimo Teodori, Paola Turci, Paolo Virzi.** Aderiscono anche i redattori del Giornale **Marianna Bartocelli, Massimiliano Scafì, Roberto Scafuri.** Aderiscono il 5 aprile: **Giorgio Antonucci, Renato Borruso, Adele Cambria, Nicola Caracciolo, Liliana Cavani, Giuseppe Corasaniti, Giorgio**

Faletti, Carla Fracci, Vincenzo Gallo (Vincino), Antonio Ghirelli, Bartolomeo Giusti, Beppe Grillo, Annamaria Guarnieri, Ferdinando Imposimato, Raffaele La Capria, Paolo Liguori, Giuseppe Loteta, Luigi Magni, Miranda Martino, Beppe Menegatti, Francesco Merlo, Roberto Micheli, Michele Mirabella, Mario Missiroli, Giuliano Montaldo, Lucilla Morlacchi, Ilaria Occhini, Carlo Panella, Anamaria Proclemer, Aldo Loris Rossi, Massimo Saraz, Grazia Maria Scuccimarra, Enzo Sellerio, Mario Signorino, Carola Stagnaro, Roberta Tatafiore, Vittorio Taviani, Mario Valdemarin, Dario Vergassola, Franca Zambonini, Fabrizio Zampa, Giuliano Zincone, Lina Wertmuller

prerogativa regia, che è diventata nell'ordinamento repubblicano una prerogativa del Capo dello Stato. Non a caso la Costituzione parla di Ministro proponente o competente, il che vuol dire che non tutti gli atti del Capo dello Stato presuppongono una proposta.

Michele Ainis
(9 settembre 2003)
«Solo il capo dello Stato (per le modalità della sua elezione, per la funzione arbitraria che riveste nell'ordinamento costituzionale, per il suo ruolo di rappresentante dell'unità nazionale) offre la garanzia di un esercizio imparziale del potere di grazia, che non sia al servizio di usi partigiani, di interessi politici di parte. Sicché nella fattispecie il ministro della giustizia svolge un ruolo servente rispetto al Quirinale. E questo ruolo deriva unicamente dalla circostanza che la presidenza della Repubblica non ha il controllo

dell'amministrazione penitenziaria, non dispone d'una struttura burocratica in grado di formulare l'istruttoria delle singole grazie. Quando si tratta di funzioni esclusive del capo dello Stato (la nomina dei senatori a vita, di 5 giudici costituzionali, di 8 esperti del Cnel, il rinvio in Parlamento di una legge, i messaggi e - per l'appunto - la grazia) la controfirma è un atto dovuto, che attesta al mera regolarità formale di quanto compie il presidente».

Vittorio Angiolini
(30 marzo 2004)
«Di fronte all'esercizio autonomo del potere di grazia da parte del Presidente della Repubblica, a mio avviso, il Ministro dovrebbe interpretare il potere di controfirma come un puro riscontro formale, senza avventurarsi in un sindacato sulla sostanza della decisione del Presidente della Repubblica».

Marcello Gallo
«La controfirma del ministro proponente è necessaria allorché un ministro proponente c'è. Se questi manca e il Presidente della Repubblica si muove nell'ambito fissato dagli artt. 87 e 88 Cost., della controfirma può farsi a meno. Che è quanto è stato, consapevolmente, ripreso dal legislatore del 1988 al IV comma dell'art. 68 I del codice di procedura penale».

Lorenzo Chieffi
(29 dicembre 2003)
«Occorre dunque ritornare alla lettura più stretta della norma costituzionale, anche se la prassi ha tentato di associare la responsabilità del presidente al governo. Il dettato costituzionale tuttavia consente al presidente di ricondurre al suo seggio, alla sua alta magistratura questa decisione».

Tommaso Frosini
(24 dicembre 2003)
«La Costituzione -lo dice la maggior parte della dottrina costituzionalistica- attribuisce in via esclusiva al Presidente della Repubblica l'atto di grazia. La grazia è uno di quegli atti tipicamente e sostanzialmente presidenziali, e non si capisce perché il Costituzionale lo avrebbe affidato al Capo dello Stato se poi lo ha dovuto rimettere ad un controbilanciamento, per così dire, di tipo governativo. E' una situazione del tutto anomala».

Tommaso Mancini
(19 agosto 2003)
«Non c'è dubbio che la fase ministeriale, istruttoria, degli accertamenti, debba accompagnare ogni provvedimento di grazia, ma non deve sostituirsi a quello che è il potere originario di concedere o rifiutare una grazia, proprio del Presidente della Repubblica. Il parere

del Ministro quindi deve essere obbligatorio, ma mai vincolante»

Filippo Mancuso
(20 agosto 2003):
«Il potere di grazia è, nella sua sostanzialità, nelle mani del potere del Presidente della Repubblica. Se il ministro si rifiuta di controfirmare, è un caso non giuridico ma politico, e sarà il Governo, il Presidente del Consiglio, a dire se è con o contro il ministro».

Gaetano Silvestri
(27 dicembre 2003)
«Vi sono atti che sono di esclusiva spettanza del Capo dello Stato, e in questi casi la controfirma assume un valore formale, di certificazione da parte del Governo che quell'atto proviene dal Capo dello Stato. Non ci può essere responsabilità politica nell'esercizio del potere di grazia, perché è un potere super partes, non è riferito né alla maggioranza né all'opposizione. E' un atto che promana dal Presidente della Repubblica, ed è rimesso alla sua prudente e superiore valutazione».

Andrea Pugiotto
(24 marzo 2004)
«Sia il Capo dello Stato a riappropriarsi di questa prerogativa, sottoponendo alla controfirma del Ministro il decreto di grazia promosso motu proprio. Se non lo fa finisce per certificare la teoria dell'atto duale, per dare ragione alla lettura del Ministro. Il Capo dello Stato non è titolare personalmente del potere, perché quello è un potere dell'ufficio del Capo dello Stato. E se l'attuale Capo dello Stato non esercita questa prerogativa, e anzi avalla un'altra lettura, finisce per sterilizzare un potere che non è suo, ma del suo ufficio».

Augusto Cerri
(30 dicembre 2003)
«E' vero che il ministro deve controfirmare tutti gli atti del Presidente della Repubblica, ma vi sono atti la cui controfirma vale solo come controllo di legittimità, mentre in altri vale come assunzione di responsabilità sul merito. In particolare la controfirma è mero controllo per tutti quegli atti che non si riconducono al mero indirizzo politico, perché hanno una funzione neutrale latu sensu. La grazia è atto presidenziale, come alcuni altri, ed è dunque atto che non si riconduce all'indirizzo politico. Il ministro, rifiutandosi, si espone dunque ad un conflitto di attribuzioni nel quale sarebbe perdente. Quello di Castelli è dunque un atto dovuto perché c'è nessun vizio di legittimità che egli possa rilevare».

Giuseppe Contini
(1° gennaio 2003)
Se il capo dello Stato avesse deciso di concedere la grazia a Sofri, secondo il costituzionalista, la firma di Castelli «sarebbe stata un atto dovuto, perché siamo nel campo di quelle che si definiscono 'prerogative presidenziali', ovvero funzioni che non possono attribuirsi in alcun modo all'esecutivo».

GIURISTI A CONVEGNO

Mercoledì 7 aprile
Roma – Sala delle Conferenze - Palazzo Marini - Camera dei Deputati
Via del Pozzetto 158
(Piazza San Silvestro) Inizio ore 9.30

PER PARTECIPARE È NECESSARIO COMUNICARE NOME, COGNOME E DATA DI NASCITA ALLO 06.689791. INOLTRE PER GLI UOMINI È OBBLIGATORIO INDOSSARE LA GIACCA.

IN QUESTE ORE ALTRI INSIGNI GIURISTI STANNO ADERENDO

INTERVENGONO:

MICHELE AINIS
Ordinario di Diritto Costituzionale all'Università di Teramo

AUGUSTO CERRI
Ordinario di Diritto Costituzionale all'Università La Sapienza di Roma

GIOVANNI BATTISTA FERRI
Ordinario di Diritto Civile all'Università La Sapienza di Roma

GIUSEPPE DE LUCA
Ordinario di Procedura Penale all'Università La Sapienza di Roma

FULCO LANCHESTER
Ordinario di Diritto Costituzionale all'Università La Sapienza di Roma

TOMMASO MANCINI
Ordinario di Diritto Privato all'Università di Teramo

FILIPPO MANCUSO
Deputato, già Ministro della Giustizia

STEFANO MANNONI
Ordinario di Storia delle Codificazioni Europee all'Università di Firenze

ELIGIO RESTA
Ordinario di Sociologia del Diritto all'Università Roma Tre

www.radicali.it • www.radioradicale.it • www.radicalparty.org

ASSOCIAZIONE CIVILTÀ E CERTEZZA DEL DIRITTO- Via di Torre Argentina 76, 00186 Roma tel. 06.689.791 fax: 06.68.80.53.96 segreteria.roma@radicali.it